

Provincia di Catania

COMUNE DI RANDAZZO

Prot. n° _____ Ordinanza Sindacale di Polizia Veterinaria n. 19 del 27/02/2020

Oggetto: " Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale", ordinanza di macellazione di ovini portatori dell'allele VRQ e SUSCETTIBILI appartenenti all'azienda del Sig. COSTANZO ZAMMATARO MICHELE codice aziendale IT038CT070

IL SINDACO

VISTA la nota prot. 27342 del 13/02/2020 della U.O.T di BRONTE dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, con la quale si comunica, a seguito delle prove ufficiali effettuate in data 19/09/19 l'alta suscettibilità genetica alle encefalopatie spongiformi (in quanto portatori dell'allele VRQ e SUSCETTIBILI per n° 01 ovino/i di proprietà del Sig SOC. COOP. AGRICOLA AGRINEBRODI RESPONSABILE COSTANZO ZAMMATARO ANDREA, nato il 04/06/86 a BRONTE e residente in via A. VOLTA 10 di questo Comune, con azienda ovina registrata al codice aziendale codice aziendale IT038CT070, soggetto al piano nazionale e regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il T.U. LLSS approvato con RD 27/07/1934, n.1265;

VISTA il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 08/02/1954, n.320;

VISTO l'Ordinanza del Ministro della sanità del 10/05/1991 "recante norme per la profilassi di malattie animali";

VISTO il Regolamento UE N. 630/2013/CE del 28/06/2013;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 25 novembre 2015 "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale";

VISTA il D.D.G. n° 1362/2016 dell'Assessorato della Salute Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio epidemiologico - Servizio 10 del 26/07/2016, GURS n. 37 del 26/08/2016;

VISTE La legge Nazionale 2 giugno 1988, n. 218;

VISTO La Legge 23.12.1978, n° 833;

VISTA Le leggi Regionali n° 30/93 e n° 33/94 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO Il D.A. n. 13306 del 18/11/1994;

VISTO La Legge 19.1.2001, n°3;

VISTO l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana.

ORDINA

Al Sig. COSTANZO ZAMMATARO ANDREA meglio generalizzato in premessa, anche a ratifica delle misure già adottate dal Servizio Veterinario, di adempiere e rispettare quanto segue:

I/gli ovino/i così come di seguito individuato/i portatore/i dell'allele VRQ e SUSCETTIBILI:

N° prog.	razza	sexo	data di nascita	marca auricolare	identificativo elettronico	categoria
1	MTT	M	10/19	IT087000357050	0380087000357050	AGNELLONE
2	MTT	M	10/19	IT087000357053	0380087000357053	AGNELLONE
3						

- deve/ono essere inviato/i alla macellazione, sotto controllo ufficiale, entro e non oltre 30 giorni a decorrere dalla data di notifica della presente;
- in attesa dell'invio allo stabilimento di macellazione, gli arieti non possono essere adibiti alla monta e devono essere tenuti separati dalle femmine.

Per l'avvenuta macellazione, a norma dell'art. 4 del D.M. 25/11/2015, è previsto l'indennizzo, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita delle carni dalla vendita o degli animali per macellazione, ai sensi dalla Legge 2 giugno 1988, n. 218 con le modalità di cui ai decreti attuativi nazionali e regionali.

DELEGA

Il Responsabile dell' Unità Operativa Territoriale di Sanità Pubblica Veterinaria del Distretto
di a:

- autorizzare, ai sensi dell'art.14 del Reg. Pol.Vet. approvato con D.P.R. 8/2/54 N.320, e successive modificazioni, lo spostamento degli animali dal predetto allevamento per l'invio alla macellazione presso stabilimenti autorizzati.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza il proprietario dell'allevamento ed il Servizio Veterinario dell'ASP di Catania U.O. T. di URBISATE.

Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata osservanza alle prescrizioni della presente ordinanza, costituisce violazione dell'art. 358 del T.U.LL.SS. R.D. n. 1265 del 27/07/1934 sanzionato dall'art. 16, comma 1, del D.L. 22/05/1999, n. 196.

Avverso la presente ordinanza, in ottemperanza delle vigenti normative, si può ricorrere, entro 60 gg, al Tribunale Amministrativo sezione di _____ (TAR) o in alternativa è concesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 gg. dalla notifica.

Spetta a tutte le Forze di polizia locale verificare l'esecuzione della presente ordinanza.

Il presente atto viene notificato a:

- Sig. ANTONIO ZAMMARINO ^{MICHELE} Rappresentante Legale e Proprietario dell'azienda;
- Servizio Veterinario ASP di - UOT distretto di URBISATE;
- Alla Polizia Municipale ed alle forze dell'ordine presenti nel territorio comunale;
- La presente ordinanza si compone di numero 02 pagine, timbrate e siglate.

Il Sindaco

